

COMUNE DI DICOMANO

REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO

(approvato con delibera CC 59 del 29/11/2016)

Sommario

Articolo 1 – **Oggetto**

Articolo 2 – **Modalità di espletamento del servizio**

Articolo 3 – **Destinatari del servizio**

Articolo 4 – **Organizzazione del servizio**

Articolo 5 – **Presentazione della domanda**

Articolo 6 – **Modalità di compartecipazione e pagamento**

Articolo 7 – **Accompagnamento, prelievo, responsabilità**

Articolo 8 – **Comportamento degli utenti**

Articolo 9 – **Comportamento degli autisti**

Articolo 10 – **Gite di istruzione**

Articolo 11 – **Riferimenti normativi**

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Il servizio è realizzato dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie competenze, in base al disposto della L.R. n.32/2002, in particolare art.7 e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni previste dalla leggi finanziarie e del settore trasporti oltre che dalla disponibilità effettive del bilancio.

Art. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Dicomano gestisce in economia il servizio di trasporto scolastico. Qualora necessario, il Comune può effettuare il servizio non solo mediante mezzi e personale comunali, ma anche mediante appalto a ditte esterne o convenzione con altri enti pubblici.

L'amministrazione comunale non è responsabile e nulla deve agli utenti del servizio nei casi in cui il medesimo non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, cause metereologiche o di forza maggiore, agitazioni iniziative sindacali a cui aderisca il personale.

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono stilati dal competente Ufficio Istruzione del comune, sulla base delle richieste pervenute dagli aventi diritto entro il 30 luglio di ogni anno e delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili.

Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nel Comune di Dicomano, frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria ivi ubicate.

Possono accedere al servizio anche gli alunni residenti nel Comune di Dicomano che frequentano la Scuola Primaria "Falcone" e la Scuola dell'Infanzia Rodari site nel Comune di Rufina (fraz. Contea).

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie.

Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, sempre che non sussistano situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

I punti di raccolta si effettueranno alle fermate stabilite dall'Ufficio Istruzione del Comune.

È facoltà dell'ufficio stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata all'ufficio istruzione del Comune di Dicomano. La suddetta variazione sarà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

Art. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere il servizio di trasporto scolastico deve essere presentata entro il 30 luglio di ogni anno, tramite iscrizione on line.

L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta e comporteranno il rimborso solo se presentate entro il 31/12.

Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 6 MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE E DI PAGAMENTO

Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

La tariffa del servizio è annuale e variabile a seconda della collocazione nelle fasce ISEE, tali importi vengono stabiliti dalla giunta comunale con apposito atto deliberativo e non saranno variati nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

Per usufruire della tariffa agevolata in base all'ISEE, occorre indicare il valore dello stesso nell'apposita sezione della domanda on line.

Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà versare entro il 31 ottobre la prima rata corrispondente al 50% della quota a proprio carico e successivamente, alla data del 31 gennaio dell'anno successivo, dovrà saldare il restante 50%.

Nel caso di richiesta durante l'anno scolastico sarà dovuto il pagamento come segue:

- se la richiesta perviene entro il 31/12 compreso, la quota stabilita dovrà essere versata per intero;
- se la richiesta perviene dal 1/1 al 31/3 compresi, i 2/3 della quota stabilita;
- se la richiesta perviene dal 1/4 al 30/6 compresi, 1/3 della quota stabilita;

Può essere presentata richiesta di esonero dal pagamento della quota rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali (Assistente Sociale).

Art.7 ACCOMPAGNAMENTO, PRELIEVO, RESPONSABILITA'

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap, per questi ultimi occorre espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

Affinché sia garantito un servizio efficace e la massima tutela degli alunni trasportati, è fatto obbligo ad un genitore o ad un delegato, il cui nome deve comunque essere comunicato all'Ente, di accompagnare e di prelevare il bambino alla fermata prevista ed all'orario prestabilito. Tale obbligo non può essere derogato. L'alunno sarà consegnato solo ed esclusivamente alle fermate ed alle persone indicate nell'apposita domanda di cui all'art.4. Anche in quei casi in cui i genitori (o coloro delegati al ritiro del minore) abitassero di fronte alla fermata, accompagnatori/autisti non possono essere autorizzati a far scendere l'alunno se la persona autorizzata non è presente alla fermata stabilita.

Qualora, in casi eccezionali, l'alunno debba essere consegnato ad una persona diversa da quelle delegate indicate nella domanda di iscrizione e/o ad una fermata diversa rispetto a quella indicata nel modulo, sarà necessaria la delega scritta da parte dei genitori, che dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Dicomano al più tardi la mattina del giorno stesso; qualora la delega non sia consegnata personalmente al protocollo, dovrà essere corredata della fotocopia del documento di identità del genitore che la sottoscrive. Si accettano anche domande pervenute via fax o e-mail (fermo restando l'obbligo di allegare copia di documento di identità, anche in formato elettronico), purché si telefoni per conferma dell'avvenuta ricezione dello stesso.

Nessuna responsabilità può essere attribuita a dipendenti comunali per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata prestabilita, del minore all'adulto autorizzato di cui al precedente comma.

Gli autisti del servizio e l'accompagnatore per la scuola materna non sono in alcun modo tenuti ad attendere alle fermate oltre l'orario stabilito.

In caso di assenza del familiare addetto al prelievo dell'alunno o di suo delegato, all'orario stabilito, l'alunno sarà custodito dall'accompagnatore o dall'autista, fino al termine della corsa e comunque fino all'arrivo del genitore o suo delegato.

Il comportamento di cui al comma precedente provocherà l'irrogazione di una sanzione pari ad € 10,00. In caso di recidivo comportamento negligente della famiglia, il Comune provvederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 50,00.

Art. 8 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, il comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno. Dopo tre segnalazioni scritte, l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio.

Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

Art. 9 COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

Ogni autista è tenuto inoltre ad avere massima cura dell'automezzo, degli strumenti ed attrezzature affidategli.

Art. 10 GITE D'ISTRUZIONE

L'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, utilizza il proprio personale ed i propri mezzi per effettuare gite d'istruzione per le scuole infanzia, primarie e secondarie.

Le gite d'istruzione dovranno limitarsi ad un raggio di percorrenza di 50 km con partenza da scuola dalle ore 8.30 in poi e rientro in sede entro le ore 13.30.

Solo in caso di eccezionali e motivate richieste da parte della scuola potranno essere concesse deroghe agli orari di cui sopra, previa verifica della compatibilità tecnica ed organizzativa del trasporto con il servizio eccezionalmente richiesto.

Possono altresì essere utilizzati gli scuolabus del Comune per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative extrascolastiche di carattere didattico/educativo/sportivo per i ragazzi della scuola dell'obbligo.

Art. 11 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 13/06/1995.